



CALENDARIO VENATORIO PROVINCIALE PER LA STAGIONE 2009/2010

Integrazioni al Calendario Venatorio Regionale

Delibera della Giunta Provinciale n. 206 del 21/4/2009

Ai fini della tutela della fauna selvatica e delle produzioni agricole il territorio della Provincia di Bologna è sottoposto a regime di caccia programmata sulla base della vigente normativa nazionale e regionale e dei rispettivi regolamenti, con i limiti definiti dalle presenti integrazioni provinciali.

Negli ATC, nelle Aziende Venatorie e negli Appostamenti Fissi, l'attività venatoria si svolge nel rispetto dei calendari venatori vigenti, con le modalità previste nel programma annuale delle attività, nei Regolamenti degli ATC e nei piani di assestamento annuale delle Aziende Venatorie.

Nelle Aree di Rispetto individuate dagli ATC l'attività venatoria e di addestramento e allenamento dei cani si svolge a norma dei Regolamenti approvati dai competenti organi degli Ambiti Territoriali stessi.

Nei territori di pre-Parco (aree contigue) l'attività venatoria e l'addestramento cani potranno essere esercitati se e in quanto previsti da apposito Regolamento predisposto dall'Ente Parco e approvato dalla Provincia e dalla Regione.

Relativamente ai siti di Rete Natura 2000 si rimanda alle norme specifiche.

INTEGRAZIONI AI PERIODI DI ESERCIZIO VENATORIO		
Specie	Ambiti Territoriali di Caccia dal al	Aziende Faunistiche Venatorie dal al
Cornacchia grigia (<i>Corvus corone cornix</i>)	03/09/09 - 14/01/10	03/09/09 - 14/01/10
Ghiandaia (<i>Garrulus glandarius</i>)	03/09/09 - 14/01/10	03/09/09 - 14/01/10
Gazza (<i>Pica pica</i>)	03/09/09 - 14/01/10	03/09/09 - 14/01/10
Merlo (<i>Turdus merula</i>)	03/09/09 - 12/12/09	03/09/09 - 12/12/09
Tortora (<i>Streptopelia turtur</i>)	03/09/09 - 12/12/09	03/09/09 - 12/12/09
Lepre (<i>Lepus europaeus</i>)	20/09/09 - 06/12/09	20/09/09 - 31/12/09
Coniglio selvatico (<i>Oryctolagus cuniculus</i>)	20/09/09 - 06/12/09	20/09/09 - 31/12/09
Fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	20/09/09 - 06/12/09	20/09/09 - 31/01/10
Pernice Rossa (<i>Alectoris rufa</i>)	20/09/09 - 11/10/09	20/09/09 - 31/12/09
Starna (<i>Perdix perdix</i>)	20/09/09 - 11/10/09	20/09/09 - 31/12/09
Beccaccia (<i>Scolopax rusticola</i>)	11/10/09 - 31/01/10	11/10/09 - 31/01/10

CARNIERE

Per la **Beccaccia** è consentito l'abbattimento di non più di 15 (quindici) capi nella stagione con un massimo giornaliero di tre capi.

ORARI

La caccia alla **fauna selvatica stanziale** è consentita dal sorgere del sole fino al tramonto.

La caccia **all'avifauna migratoria** è consentita nelle forme:

- da appostamento: da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto;
 - vagante: dal sorgere del sole fino al tramonto.
- La caccia di selezione agli **ungulati** è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino a un'ora dopo il tramonto.

GIORNATE E FORME DI CACCIA

Le giornate di caccia consentite ogni settimana, nel rispetto del calendario venatorio regionale, con l'esclusione del martedì e del venerdì sono:

- dal 15 aprile 2009 al 10 marzo 2010 cinque giornate settimanali per la caccia di selezione agli unguinati in aggiunta a tutte le altre forme di caccia, compreso il periodo delle giornate fisse, da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto;
- dal 3 settembre al 17 settembre 2009 esercizio venatorio solo nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana con termine alle ore 13 per la caccia da appostamento alla fauna selvatica migratoria;
- dal 20 settembre al 4 ottobre 2009 esercizio venatorio solo nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana, con termine alle ore 13, **per la caccia da appostamento o vagante** a fauna selvatica migratoria e stanziale;
- per chi esercita l'esercizio venatorio **con l'uso del falco** dal 20 settembre al 4 ottobre 2009 caccia solo nelle giornate fisse di giovedì e domenica di ogni settimana, con **inizio alle ore 13 e termine al tramonto**, alla fauna selvatica migratoria e stanziale;
- dal 1° ottobre al 30 novembre 2009 possono essere fruite due giornate in più a scelta ogni settimana per la caccia alla sola migratoria, **da appostamento**;
- dal 5 ottobre al 6 dicembre 2009 tre giornate settimanali a scelta **per la caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e stanziale;
- dal 7 dicembre (finita la caccia alla stanziale) al 31 gennaio 2010 tre giornate settimanali a scelta **per la caccia da appostamento o vagante** alla fauna selvatica migratoria e alle specie stanziali consentite.

FORME DI CACCIA SPECIFICHE

Nell'ATC BO 1 e nelle Aziende Venatorie ricomprese, dal 7 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla Volpe e al Cinghiale.

Su tutto il territorio dell'ATC caccia vagante alla Volpe in squadra obbligatoriamente con l'uso di cani da seguita, in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

- **caccia vagante** in tre giornate a scelta per settimana;
- **caccia vagante alla Beccaccia**, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, e da praticarsi in gennaio per due sole giornate per settimana;
- **da praticarsi esclusivamente** in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua: Samoggia, Lavino, Reno, Idice, Quaderna, Canale Navile, Diversivo Navile, Acque Alte (detto Zena o Canale della Botte), Collettore Acque Basse (Lorgana), Allacciante Quarto Circondario, Calcarata, Tombe, Scolo Generale, Sesto Alto e Basso, Fiumicello (da Ponte Cavalle di Mezzolara fino all'imbocco coll'Allacciante), Dosolo, Collettore Acque Alte, Collettore Allacciante Bergnana Piolino, Collettore Basso sinistro e destro, Colatore Rangona, Collettore Zena.

Nell'ATC BO 2 e nelle Aziende Venatorie ricomprese, dal 7 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla Volpe e al Cinghiale.

Nel territorio dell'ATC BO 2 a Nord della Via Emilia (pianura):

Caccia vagante alla Volpe in squadra obbligatoriamente con l'uso di cani da seguita, in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

- **caccia vagante** in tre giornate a scelta per settimana;
- **caccia vagante alla Beccaccia**, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, e da praticarsi in gennaio per due sole giornate per settimana;
- **da praticarsi esclusivamente** in paludi, valli, stagni (maceri esclusi), stoppie di risaie, bacini artificiali e nella zona golenale (argine interno e sommità arginale compresi) dei corsi d'acqua Savena, Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno, Setta, Garda Alta (dal Palone fino a S. Tommaso), Garda Bassa (dal Palone fino a Via Pioppa Storta), Scolo Menata (dal Palone fino a Via del Signore), Sesto Alto e Basso.

Territorio dell'ATC BO 2 a Sud della Via Emilia (collina e montagna):

Caccia vagante alla Volpe in squadra obbligatoriamente con l'uso di cani da seguita, in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

Caccia vagante alla Beccaccia, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, e da praticarsi in gennaio per due sole giornate per settimana in tutto il territorio dell'ATC; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

Nell'ATC BO 3 e nelle Aziende Venatorie ricomprese, dal 7 dicembre 2009 al 31 gennaio 2010

Possono essere utilizzati esclusivamente cani da cerca o da ferma, nel numero massimo di due per cacciatore, eccetto che per le cacce in forma collettiva alla Volpe e al Cinghiale.

Caccia vagante in tre giornate a scelta per settimana in stagni (maceri esclusi), laghi naturali e artificiali, negli alvei e nella zona golenale dei corsi d'acqua Samoggia, Lavino, Reno, Setta, Limentra di Treppio.

Caccia vagante alla Beccaccia, da praticarsi in non più di due cacciatori assieme, obbligatoriamente con l'utilizzo di almeno un cane, da cerca o da ferma, e da praticarsi in gennaio per due sole giornate per settimana in tutto il territorio dell'ATC; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

Caccia vagante alla Volpe in squadra obbligatoriamente con l'uso di cani da seguita in tre giornate a scelta per settimana; l'elenco dei componenti delle squadre deve essere comunicato al Servizio Tutela e Sviluppo Fauna; è vietata la detenzione di munizioni a palla unica per fucile con canna ad anima liscia.

Nelle Aziende Agri-Turistico-Venatorie (ATV), dal 2 settembre 2009 al 31 gennaio 2010

Caccia da appostamento e/o vagante, limitatamente alla fauna d'allevamento, con l'uso di non più di due cani per cacciatore, in cinque giornate a scelta per settimana fino al tramonto.

PRESCRIZIONI PER L'ESERCIZIO VENATORIO DA APPOSTAMENTO

Quando l'appostamento comporta preparazione del sito e l'uso di vegetazione reperita sul posto, il cacciatore deve richiedere il consenso al proprietario o al conduttore del terreno, e ha obbligo di rimuovere i materiali usati e i residui derivati dall'esercizio venatorio al termine della giornata.

Qualora l'appostamento temporaneo non comporti modificazioni del terreno e preparazione del sito con vegetazione reperita sul posto, il cacciatore, se richiesto dal proprietario o dal conduttore del fondo, è tenuto a fornire le proprie generalità.

Il cacciatore può accedere al terreno di caccia non più di due ore prima dell'inizio dell'attività venatoria.

In appostamento di caccia fisso o temporaneo, nell'utilizzo dei richiami vivi è ammesso il principio del comodato: l'utilizzatore dovrà essere munito di copia del documento di detenzione dei richiami.

CACCIA COLLETTIVA AL CINGHIALE

La caccia al Cinghiale in forma collettiva (braccata o girata) si svolgerà negli ATC BO2 e ATC BO3 e nelle AFV da domenica 18 ottobre 2009 a domenica 17 gennaio 2010.

Nelle aree di gestione venatoria del Cinghiale a bassa densità e nelle "aree speciali" della zona di eradicazione la caccia con il metodo della girata, ai sensi dell'Allegato tecnico del Regolamento regionale n. 1/2008, costituisce la forma esclusiva di caccia unitamente al prelievo selettivo.

L'abbattimento del Cinghiale, con riguardo alla classe d'età e ai periodi di prelievo secondo quanto previsto dal Calendario venatorio regionale, può avvenire, all'interno dei contingenti di prelievo assegnati, tramite una qualsiasi delle forme consentite: caccia di selezione e caccia con il metodo della girata nelle aree di girata, caccia di selezione e caccia in braccata nelle zone assegnate alle squadre per la caccia in braccata.

È consentito l'utilizzo di **strumenti di comunicazione radio** o telefonica finalizzati ai collegamenti organizzativi o per garantire l'incolumità delle persone fra i conduttori dei cani e i capi posta, nella caccia in braccata, e il conduttore del cane limiere e le poste, nella caccia in girata. In ogni altro caso l'uso è vietato a norma del comma 5 dell'art. 13 della Legge 157/92.

PRELIEVO DEL CERVO

Il prelievo del Cervo, con abbattimenti o catture, oltre che nei tradizionali distretti di gestione ACATE, potrà essere effettuato anche in altri distretti, nei quali sia stata accertata la presenza di gruppi stabili, tali distretti saranno indicati nell'atto di approvazione del piano di prelievo 2009/2010 unitamente ai contingenti da prelevare.

ULTERIORI PRESCRIZIONI

- Ai fini della sicurezza personale, fatte salve le prescrizioni del Regolamento regionale 1/2008 relativamente alle cacce collettive al cinghiale, chiunque eserciti la caccia in forma vagante, escluso quindi l'esercizio da appostamento fisso o temporaneo, deve indossare, in modo che sia percepibile a distanza, **un elemento o un accessorio di abbigliamento ad alta visibilità di colore rosso/arancione**.

Per **armi con canna ad anima liscia** sono vietati, durante l'esercizio venatorio, la detenzione e l'uso di: cartucce caricate con munizione spezzata con pallini di diametro superiore ai 4 mm; cartucce caricate con munizione spezzata con borraggio predisposto per tiri a lunga portata (tipo "over 100"); cartucce caricate con proiettile unico a chi non partecipi alle forme collettive di caccia al Cinghiale.

È vietato l'utilizzo del **fucile con canna ad anima rigata** salvo a chi stia praticando la caccia agli unguinati nelle diverse forme consentite, a chi sia a caccia alla Volpe in squadra organizzata e a chi stia praticando la caccia da appostamento ai corvidi ai sensi del successivo capoverso.

Per la **caccia da appostamento**, fisso o temporaneo, ai corvidi è consentito l'utilizzo, fatte salve le condizioni di sicurezza, di armi di calibro 222 Remington, 223 Remington, 22-250, caricate con cartucce con proiettile idoneo ad elevata fragilità all'impatto (tipo Sierra varmint, Hornady V-Max oppure SX, Speer TNT, Barnes VLC, ecc), con tiro esclusivamente su animali posati sul terreno e in presenza di idoneo para pallo.

- A coloro i quali partecipano con qualsiasi ruolo alla caccia al Cinghiale nelle forme della braccata e della girata è vietato detenere ed usare cartucce a munizione spezzata.

- È consentito il **tiro selettivo agli unguinati** unicamente ad animali che si trovino entro una distanza massima di 200 metri.

A norma della deliberazione di Giunta Provinciale n. 352 del 3/8/2004, il cacciatore a cui venga assegnato uno o più capi di unguinato da abbattere con modalità selettive, deve far pervenire al proprio ATC, contestualmente al ritiro della documentazione che autorizza all'abbattimento, l'attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco che certifichi una **sessione di tiro** per la taratura della propria carabina svolta dal cacciatore medesimo, la prova deve essere svolta in un arco di tempo ricompreso tra il giorno 11 marzo 2009 e il 10 marzo 2010.

- Analogamente il cacciatore residente in provincia di Bologna che effettua il prelievo selettivo di un unguinato in Azienda venatoria dovrà consegnare al Concessionario/Direttore copia dell'attestazione di una Sezione del Tiro a Segno Nazionale o di un Poligono di Tiro comunale o privato autorizzato dal Sindaco che certifichi una sessione di tiro per la taratura della propria carabina svolta dal cacciatore medesimo in un arco di tempo ricompreso tra il giorno 11 marzo 2009 e il 10 marzo 2010.

- Ai sensi del Regolamento per la gestione degli unguinati in Emilia-Romagna (Regolamento regionale n. 1/2008) non è consentito l'uso delle **carabine semiautomatiche** per la caccia di selezione, è quindi possibile utilizzare solo armi con canna ad anima rigata monocanna monocolpo, monocanna a ripetizione manuale, a due canne giustapposte o sovrapposte (express), oppure a più canne miste (combinati) con l'obbligo, in quest'ultimo caso, dell'uso esclusivo della canna ad anima rigata in azione di caccia.

- Gli ATC possono, con proprie disposizioni, adottare le misure gestionali ritenute più idonee al fine di migliorare la **percentuale di realizzazione del Piano di abbattimento** degli unguinati (unificare aree di prelievo, assegnare allo stesso cacciatore più classi d'età, consentire doppie assegnazioni, ecc.).

- **L'addestramento cani** a partire dal giorno 3 settembre e in tutti i giovedì e domeniche successivi sino al 17 settembre potrà effettuarsi esclusivamente dalle ore 13.00 alle ore 20.00.

Il divieto di addestramento e allenamento cani, dopo la pioggia e quando il terreno è ancora bagnato, è da intendersi limitatamente ai terreni con colture in atto.

- Ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Calendario venatorio regionale è consentito l'addestramento e l'uso a caccia di **mute di cani da seguita**, composte da 4 a 6 esemplari della stessa razza, riconosciute da un giudice E.N.C.I. a seguito di prova di lavoro. Tali mute potranno operare secondo le modalità previste dall'apposito regolamento redatto dagli ATC e approvato dalla Provincia.

- La **caccia collettiva alla lepre** è vietata a gruppi composti da più di 4 cacciatori, fermo restando il divieto della caccia a rastrello in più di 3 persone.

- Ai sensi dell'8° comma dell'art. 56 della L.R. 8/94, per la realizzazione di **altane** è necessario il consenso scritto del proprietario o conduttore del terreno, con l'esclusione delle aziende venatorie, ed il parere preventivo della Provincia (Servizio Tutela e Sviluppo Fauna) e, qualora occorra in base alle disposizioni vigenti, l'autorizzazione dell'ente territoriale competente (Comune).

- Durante le operazioni di **recupero di unguinati feriti** è consentito l'utilizzo di strumenti di comunicazione radio o telefonica finalizzati ai collegamenti organizzativi o per garantire l'incolumità delle persone tra il conduttore di cane da traccia e chi collabori al recupero ai sensi del comma 3 dell'art. 6 del Regolamento provinciale n. 55/2001.

INTEGRAZIONI INERENTI IL TESSERINO VENATORIO

È obbligatorio marcare il **deposito** in tutti quei casi in cui il capo di selvaggina abbattuto non è riscontrabile appresso al cacciatore.

Nel caso si eserciti la caccia nella **stessa giornata** in ambiti diversi (ATC, AFV, ATV) il cacciatore è tenuto a compilare un altro riquadro del tesserino regionale per l'esercizio venatorio.

L'abbattimento della Beccaccia e del Beccaccino deve essere immediatamente annotato sul tesserino, i prelievi di altre specie di fauna selvatica migratoria, qualora la caccia sia esercitata in forma vagante, vanno annotati a fine giornata di caccia.

Chi esercita la caccia alla Beccaccia dal 7 dicembre al 31 gennaio deve apporre un segno X alla sinistra della sigla [BE] della specie.

Si ricorda che la scheda riepilogativa "Caccia specie in deroga" del Tesserino per l'esercizio venatorio **va consegnata alla Provincia entro il 28 febbraio 2010.**

Il Tesserino per l'esercizio venatorio va riconsegnato al Comune entro e non oltre il 31 marzo 2010 (art. 39, lett. b) L.R. 8/94)

MISURE DI SALVAGUARDIA DELLE COLTIVAZIONI AGRICOLE

	Colture	Specifiche	Attività venatoria	Accesso del cane	Transito del cacciatore
1	FLOREALI	Coltivazioni il cui fiore o la pianta sono base di reddito	NO	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati sotto stretto controllo del cacciatore (al guinzaglio)	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
2	IN SERRA	Colture aventi la serra, di qualsiasi tipo, come base di sviluppo vegetazionale	NO	NO	NO
3	IN VIVAIO	Coltivazioni in cui la pianta (erbe, arbusti, alberi) è base di reddito	Consentita dopo la loro completa rimozione	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
4	PRATI ARTIFICIALI IRRIGUI	Terreni seminati artificialmente con erbe la cui irrigazione è derivata da opere all'uopo realizzate	Consentita dal 1° ottobre	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	Quando non è permessa l'attività venatoria, è consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
5	VIGNETI E FRUTTETI	Arbusti o alberi da frutto allevati con qualsiasi tecnica: <i>Con impianto irriguo fisso e/o rete anti-grandine</i>	NO Sia con frutti pendenti che dopo la raccolta	E' consentito a frutto raccolto per lo scovo della selvaggina. E' consentito a frutto raccolto per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i> Con frutti pendenti	NO	E' consentito solo per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito il transito in capezzagna con fucile scarico e aperto; è possibile inoltre accedere agli appezzamenti solo per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
		<i>Senza impianto irriguo fisso e rete anti-grandine</i> Dopo la raccolta	E' consentita per la caccia da appostamento temporaneo alla selvaggina migratoria con l'assenso del proprietario e per la caccia vagante solo lungo la capezzagne e/o gli stradoni di separazione (purchè entrambi gli appezzamenti privi di impianti fissi di irrigazione e/o rete antigrandine), con facoltà di sparo in direzione parallela all'asse della capezzagna e/o dello stradone e con divieto di danneggiare le piante	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito.	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito in capezzagna con fucile scarico e aperto. E' possibile inoltre accedere agli appezzamenti per la raccolta del capo di selvaggina abbattuta o ferita, sempre con fucile scarico e aperto
5 bis	CASTAGNETI DA FRUTTO	Castagneto per la produzione di marroni e castagne coltivate sfalciate e rastrellate	Dal 1° al 30 ottobre divieto di caccia in forma vagante. Consentita: caccia da appostamento fisso alla migratoria	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	Quando l'attività venatoria non è consentita, è consentito il solo transito con fucile in custodia. E' possibile inoltre accedere per la raccolta del capo di fauna abbattuta o ferita, con fucile scarico e aperto
6	RIMBOSCHI-MENTI	Pioppeti e alberi a medio o alto fusto per i primi 3 anni dall'impianto	E' consentita dopo i 3 anni se non tabellato a divieto e con l'obbligo assoluto di non sparare in direzione delle piante	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, ma solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
7	COLTURE ERBACEE INTENSIVE	Erba medica ed altre foraggere a Nord della via Emilia (pianura)	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 15 ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per la raccolta del capo abbattuto con fucile scarico e aperto
		Erba medica ed altre foraggere a Sud della via Emilia (collina e montagna)	E' consentita con altezza inferiore ai 15 cm e lungo le capezzagne e gli stradoni fino al 1° ottobre e dopo tale data a qualsiasi altezza	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto
8	COLTURE SPECIALIZZATE DIVERSE	Fragola, soia, zucchine, zucca, orticole in genere.	NO	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
		Terreni destinati all'allevamento ittico quando non siano tabellati a divieto di caccia. Il tabellamento potrà essere apposto o rimosso dall'allevatore anche quotidianamente per esigenze di produzione / lavorazione	SI	SI	SI
		Canapa	NO	E' consentito per lo scovo o il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito solo dopo l'asportazione completa del prodotto dal campo
9	COLTURE CEREALICOLE E OLEAGINOSE	Grano, orzo, segale	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline (fondo della scolina e banchine non coltivate)	E' consentito per lo scovo della selvaggina	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Girasole, colza, ravizzone	NO ad eccezione delle capezzagne e delle scoline ai margini degli appezzamenti	E' consentito per lo scovo della selvaggina. E' consentito per il recupero del capo di selvaggina abbattuto o ferito	E' consentito per il recupero della selvaggina abbattuta con il fucile scarico e aperto
		Mais, sorgo e saggina	E' consentita dal 1° ottobre se non tabellato a divieto. Non è consentito lo sparo in direzione della coltura quando su di essa è vietata la caccia	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria per il recupero della selvaggina abbattuta o ferita	E' consentito anche quando non è permessa l'attività venatoria, per la raccolta del capo abbattuto, con fucile scarico e aperto
10	COLTURE ERBACEE DA SEME		NO	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati e sotto il diretto controllo del cacciatore	E' consentito solo lungo le capezzagne o stradoni di separazione degli appezzamenti coltivati con fucile scarico e aperto
11	TERRENI ARATI	Terreni arati non seminati anche se preparati per la semina o l'avvio di coltivazione	SI	SI	SI
12	TERRENI COPERTI DA STOPPIE O RESIDUI DI FINE RACCOLTA		SI	SI	SI
13	TERRENI DISMESSI DALLA PRODUZIONE E COLTURE A PERDERE	Set aside, terreni dismessi dalla produzione, colture a perdere anche in consociazione (con almeno due essenze seminate)	SI	SI	SI
14	TUTTE LE ALTRE COLTURE NON SPECIFICATE COMPRESO COLTURE DA SOVESCIO		SI	SI	SI

N.B.

- per fucile scarico e aperto si intende:

1. armi basculanti: fucili aperti senza cartucce inserite nella camera di cartuccia

2. armi semiautomatiche: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto

armi a ripetizione ordinaria: fucili senza cartucce inserite nella camera di cartuccia e nel serbatoio o prive di caricatore, con otturatore aperto

Non sono considerati "immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro" ai fini dell'applicazione della lettera e) dell'art. 21 della legge n. 157/92 (distanze) gli edifici con il tetto in tutto o nella maggior parte crollato e non interessati da lavori attuali di ripristino.